

Rassegna a cura di Luciano Mulas

RASSEGNA A PROPOSITO ASPETTI FISCALI DEL “ TFR” IN PRO RATA DAL 1° GENNAIO 2011 PER TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI -IVI COMPRESI SOGGETTI AL PREVIGENTE REGIME INPDAP DI IPS/TFS - EX ART 9 LEGGE 122/2010, DELLA TRATTENUTA CONTRIBUTIVA NON PIU’ A CARICO DEL LAVORATORE E DELLA TASSAZIONE ...

DDL STABILITA’ ottobre 2012-

Art. 12 Comma 11

Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note di riferimento al comma 9 dell’articolo 1 Legge 296/2006 e al comma 514 dell’art 2 della Legge 244/2007

Art. 1 comma 9. LEGGE 296/2006

Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Art. 2 COMMA 514. Legge 244/2007

Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d’imposta anteriormente all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

STRALCIO DELLA SENTENZA 223/2012 della Corte Costituzionale , depositata 11 ottobre 2012

•
La Corte Costituzionale

.....*omissis*.....

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

.....omissis.....

Perplessità notevoli si evincono in Rassegna in merito alla Tassazione separata della "liquidazione", specie alla luce della Sentenza Consulta 223/2012, ormai de facto ritenuta in "pro rata" un TFR anche per il settore pubblico del SSN compresa sua Dirigenza anche medica . E' da chiarire infatti l'effetto del combinato disposto tra Sentenza citata e DDL Stabilità in corso esame parlamentare , non potendosi più avere aliquota di maggior vantaggio fiscale ne' abbattere fiscalmente in misura proporzionale (come succedeva per il TFS /Indennità premio fine servizio , nella misura di oltre il 40%)la "quota" non più dovuta del 2,5% a carico del lavoratore. Indubbiamente già da 2 anni il pro rata comincia ad incidere in negativo rispetto al pregresso computo derivante da TFS

Sarà necessario seguire ed approfondire la materia in argomento con attenzione nelle prossime settimane.. . Per inciso la Sentenza della Consulta ,per la parte in cui si e' ritenuta incostituzionale la trattenuta del 5% per redditi lordi eccedenti i 90 mila euro o del 10% oltre 150 mila (non operandosi peraltro le trattenute previdenziali /pensionistiche da computarsi integralmente ex Legge 122 /2010) non riguarda al momento le trattenute per i già pensionati in quanto queste sono dovute secondo altro dispositivo di legge (Legge 211/2011) non in esame /giudizio della Corte Costituzionale ..Anche per tale materia bisognerà comunque seguire ,a parte l'evoluzione legislativa sempre possibile in materia previdenziale, ogni sviluppo giurisprudenziale sempre possibile .

16 Ottobre 2012